

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea

(1999/C 152/05)

COM(1999) 133 def. — 1999/0076(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 marzo 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificati, da ultimo, dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2591/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che è opportuno inserire i tassi delle indennità giornaliere di missione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

1. Nella tabella che figura al paragrafo 1, lettera a), si inserisce il seguente testo:

(in euro)

Stati membri	I	II	III
	Gradi da A 1 a A 3 e LA 3	Gradi da A 4 a A 8, da LA 4 a LA 8 e categoria B	Altri gradi
Austria	54,64	89,42	89,42
Finlandia	94,37	158,97	158,97
Svezia	94,37	158,97	158,97

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1969, p. 1.

⁽²⁾ GU L 351 del 23.12.1997.

⁽³⁾ Parere n. 170/99 del 21.1.1999.

2. Nella prima frase del paragrafo 2 si inserisce il seguente testo:

94,37 EUR per l'Austria;

144,05 EUR per la Finlandia;

144,05 EUR per la Svezia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
